



REGOLAMENTO DELLA MOSTRA – MERCATO APERTA AL PUBBLICO

“ROCCA E NATURA “

Sommario

Art. 1 – Principi generali e finalità	2
Art.2 - Svolgimento	2
Art. 3 - Condizioni di partecipazione	2
Art.4 – Domande di partecipazione.....	4
Art.5 – Altre attività ammesse	4
Art.6 - Modalità di gestione.....	5
Art. 7 - Entrata in vigore	5

Art. 1 – Principi generali e finalità

- a. Il Comune di Fontanellato autorizza lo svolgimento della mostra-mercato “Rocca e Natura”.
- b. “Rocca e Natura” contribuisce all’ampliamento degli scambi commerciali di prodotti, di generi e di opere di ingegno mirati a promuovere i temi del rispetto per l’ambiente e di una migliore qualità della vita
- c. “Rocca e Natura” è finalizzata alla vendita e alla promozione dei prodotti esposti
- d. “Rocca e Natura” ha carattere locale ed è aperta al pubblico
- e. “Rocca e Natura” si ispira a principi di trasparenza e pari opportunità ed a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità.

Art.2 - Svolgimento

- a. “Rocca e Natura” si svolge sulle aree pubbliche appositamente individuate di attorno alla Rocca Sanvitale, vedi allegata planimetria (Allegato 1), con il seguente calendario:
 - i. Mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre e novembre: quarta domenica del mese dalle 8,00 alle 18,00;
 - ii. Mesi di aprile, maggio e settembre: quarta domenica del mese dalle 8,00 alle 19,00;
 - iii. Mesi di giugno, luglio e agosto: quarta domenica del mese dalle 8,00 alle 13,00;
- b. La superficie complessiva è pari a mq 4.100,00 di cui mq. 1.500,00 per gli espositori;
- c. In occasione dell’edizione del mese di agosto, l’area di cui all’allegata planimetria non comprende Via Costa;

Art. 3 - Condizioni di partecipazione

- a. Sono ammesse a partecipare le seguenti categorie:
 - i. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - ii. Gli artigiani iscritti alla Camera di Commercio;
 - iii. Le organizzazioni no-profit;
 - iv. I produttori agricoli singoli o associati che rientrino nella disciplina prevista dall’articolo 2135 del C.C.; che siano iscritti al Registro delle Imprese di cui all’art.8 della legge 29 Dicembre 1993, n.580 e che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) Che abbiano la sede della propria attività imprenditoriale nell’ambito territoriale regionale
 - b) Che vendano prodotti della propria azienda o dell’azienda dei propri soci, nei limiti della prevalenza di cui all’art.2135 del c.c.;
 - c) Che la parte dei prodotti, non prevalente, non ottenuta dalla coltivazione del proprio fondo o non relativa al proprio allevamento – o di fondi o

allevamenti dei propri soci-imprenditori agricoli – deve essere comunque in origine e manifattura agricola e di provenienza regionale;

E' ammessa, entro i limiti di un terzo dei posti disponibili, la partecipazione di produttori agricoli, come sopra definiti, che nell'esercizio della propria attività operino anche in altre regione purchè:

- a) Vendano prodotti della propria azienda o dell'azienda dei propri soci, nei limiti della prevalenza di cui all'art.2135 del c.c.;
- b) Che la parte dei prodotti, non prevalente, non ottenuta dalla coltivazione del proprio fondo o non relativa al proprio allevamento – o di fondi o allevamenti dei propri soci-imprenditori agricoli – deve essere comunque in origine e manifattura agricola e di provenienza nazionale;

I produttori devono essere presenti o in prima persona o per il tramite di familiari o di dipendenti coinvolti nel processo di produzione.

b. Relativamente alle categorie di cui al precedente comma , si specifica che potranno prendere parte alla Mostra Mercato :

- i. produttori, trasformatori e commercianti di prodotti alimentari biologici e biodinamici certificati;
- ii. produttori di generi alimentari da loro stessi coltivati, allevati, raccolti, catturati, conservati, c/o trasformati;
- iii. produttori, trasformatori e commercianti di prodotti non alimentari che, per i materiali utilizzati e per le tecniche di realizzazione, possano definirsi "naturali";
- iv. fornitori di servizi e divulgatori di tecniche naturali nei settori della salute, del benessere psico- fisico, della cosmetica;
- v. produttori, trasformatori e commercianti del settore dell'ecologia, della tutela ambientale, del risparmio energetico, della bioedilizia e simili;
- vi. enti, associazioni, operatori del settore del commercio equo-solidale e della solidarietà sociale.;
- vii. produttori, trasformatori e commercianti di prodotti non alimentari che, per le caratteristiche dei prodotti sono provenienti dal ciclo del riuso o sono prodotti attraverso processi di riciclo al 100% o che abbiano le caratteristiche di essere 100% biodegradabili;
- viii. Gli hobbisti che, in applicazione della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n.4/2013:
 - a) Espongono per la vendita prodotti non alimentari che, per le caratteristiche dei prodotti sono provenienti dal ciclo del riuso o sono

prodotti attraverso processi di riciclo al 100% o che abbiano le caratteristiche di essere 100% biodegradabili

- b) Espongono per la vendita prodotti non alimentari che, per i materiali utilizzati e per le tecniche di realizzazione, possano definirsi "naturali";
- c) Sono dotati di tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza (o dal Comune di Bologna in caso di residenza fuori regione). Il tesserino viene vidimato dal comune che organizza la manifestazione, il titolare del tesserino non può partecipare a più di dieci manifestazioni all'anno per un massimo di due anni nell'arco di un quinquennio;
- d) Vendono, barattano, propongono o espongono non più di un oggetto con prezzo superiore a € 100,00 ed esibiscono merce per un valore complessivo non superiore a € 1.000,00

ix. Operatori del settore dell'editoria relativa ai settori merceologici di cui sopra;

Art.4 – Domande di partecipazione

- a. Specifica domanda di partecipazione ad una o più edizioni della manifestazione dovrà inoltrata dal singolo partecipante allo Sportello Unico per le Attività Produttive per il tramite della piattaforma SuapER o all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Fontanellato.

Nel caso di soggetto gestore esterno, ogni edizione dovrà essere preceduta da analoga comunicazione che dovrà contenere e riepilogare i dati di tutti i partecipanti alla manifestazione.

- b. La partecipazione è vincolata a:

- verifica, da parte del Comune o del soggetto gestore, del rispetto dei requisiti di cui al precedente p.to 3
- Verifica, da parte del comune o del soggetto gestore, della regolarità contributiva del richiedente di cui al punto 3 lett. a
- Pagamento di una quota di partecipazione definita in funzione di a) una tariffa € al mq definita annualmente, nella sua misura massima, dal Comune e b) estensione del posteggio richiesto

Art.5 – Altre attività ammesse

- a. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
 - i. Attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - ii. La degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;

- iii. Attività di sensibilizzazione rivolte alla promozione dei prodotti locali, al miglioramento del rapporto produttore/consumatore in ordine alle tecniche di produzione e conservazione del prodotto, allo sviluppo delle esperienze di filiera corta, ad una migliore e approfondita conoscenza delle caratteristiche delle aziende agricole presenti sul mercato.

Art.6 - Modalità di gestione

- a. La gestione della mostra-mercato intesa quale organizzazione, programmazione, realizzazione e promozione, è in carico al Comune di Fontanellato il quale può concederla in concessione a soggetto esterno qualificato a seguito delle procedure di concessione previste dalla normativa vigente.
- b. In caso di soggetto gestore esterno, questi si impegna al rispetto e all'applicazione delle condizioni previste dal presente regolamento;

Art. 7 - Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge

Allegato 1 – Planimetria dell'area espositiva

